

AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTRATTO DI LOCAZIONE

PREMESSO CHE:

- l'art. 53 della L.R. n. 24 dell' 8.8.2001 reca norme transitorie in merito all'assegnazione degli alloggi di erp e al contratto di locazione, fino all'approvazione delle nuove norme;
- il Comune di **BOLOGNA** ai sensi della L.R. 24/01 e con riferimento all'art. 16 della normativa previgente, ha assegnato, con provvedimento n. **9034** del **28/11/2002**, al/i signore/i **MONTEVENTI VALERIO** l'alloggio sotto descritto;
- il/i signore/i **MONTEVENTI VALERIO** ha accettato l'assegnazione;
- occorre stipulare il relativo contratto di locazione;

LE PARTI:

- A. Azienda Casa Emilia-Romagna della provincia di Bologna, in persona del proprio rappresentante legale, ovvero rappresentante a ciò delegato con ordinanza n. 106 del 24.08.2001, codice fiscale/partita IVA n. 00322270372, locatore, di seguito per brevità denominato "Azienda";
- B. Sig. **MONTEVENTI VALERIO**, conduttore, nato/a il **20/11/1954**, codice fiscale **MNTVLR54S20A324H**, di seguito denominato "assegnatario";
- B1 Sig. _____ conduttore, nato/a il _____, codice fiscale _____, di seguito denominato "assegnatario";

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1) **OGGETTO DELLA LOCAZIONE:** L'Azienda Casa Emilia-Romagna della provincia di Bologna concede in locazione al/i signore/i **MONTEVENTI VALERIO**, che accetta per sé e in rappresentanza del proprio nucleo familiare, al momento della locazione così composto:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1) GUALANDI BARBARA | C. F. GLNBBR56T42A944K |
| 2) MONTEVENTI VALERIO | C. F. MNTVLR54S20A324H |
| 3) MONTEVENTI CAMILLA | C. F. MNTCLL80H52F083Z |

l'unità immobiliare destinata ad alloggio, di proprietà di **COMUNE DI BOLOGNA**, sito in **BOLOGNA** via **Via POLESE 11/**, cod. n. **6115 01 05** Alloggio, di superficie (determinata ex art. 13 comma 1 lett. a) legge 392/1978): mq. **120,96**

ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

2) **DURATA DELLA LOCAZIONE:** Il contratto di locazione ha durata di anni tre con inizio dal 8-10-2002 e scadenza al 7-10-2005, ed è prorogato tacitamente per periodi di tre anni, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 30 della L.R. 24/01 in materia di decadenza dall'assegnazione: l'assegnatario può recedere anticipatamente dal contratto, dandone preventivo avviso all'Azienda, con raccomandata a/r, almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

3) **DETERMINAZIONE DEL CANONE:** Il canone è determinato ai sensi delle disposizioni legislative nazionali vigenti, della L.R. 12/1984 e della delibera del Consiglio regionale n. 167 del 23.11.1995, attuata con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. n. 1005 ogg. 26 del 28.12.1995. L'assegnatario dichiara di essere a conoscenza che il canone attribuito al momento della stipulazione può essere successivamente variato in applicazione di nuove norme emanate in materia ovvero in conseguenza del mutamento delle condizioni oggettive dell'alloggio e soggettive del nucleo familiare (di cui al successivo punto 15 del presente contratto).

4) **MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE:** Il canone mensile deve essere versato entro la data di scadenza indicata sulla bolletta con le modalità indicate dall'Azienda. Qualora non adempia al pagamento alle scadenze stabilite, l'assegnatario sarà tenuto a corrispondere all'Azienda l'interesse pari al vigente tasso ufficiale di sconto sull'importo dovuto (art. 38 legge 12/1984). Per nessuna ragione l'assegnatario potrà sospendere o ritardare il pagamento del canone e delle spese per servizi - di cui al successivo punto 5 del presente contratto - e degli oneri accessori da lui comunque dovuti. I pagamenti del corrispettivo o di qualsiasi altra somma dovuta

CASE POPOLARI Monteventi (Rifondazione) attacca l'assessore

«Amorosi? Metodi stalinisti Ma non mi farà tacere»

di Luca Orsi

«Un processo politico condotto con metodi stalinisti». Valerio Monteventi, consigliere comunale di Rifondazione comunista, attacca a testa bassa l'assessore alla casa, Antonio Amorosi. Trascinato nel ciclone dei presunti «clientelismi politici» nell'assegnazione di alloggi pubblici da parte della commissione casa, dal 1990 al 2003, Monteventi non si limita alla difesa. «Amorosi sputa fango sulla gente senza prove delle sue calunnie — accusa —. Se ne assumerà tutte le responsabilità. Se così pensano di farmi tacere hanno sbagliato bersaglio».

Monteventi è il misterioso politico che vive in un alloggio Erp «in decadenza, per superamento del reddito», accusa Amorosi.

«Amorosi vuole tarare il poliziotto, lo faccia fino in fondo».

Anche la questione del reddito «è rientrata», assicura Monteventi, carte alla mano. Ultimo affitto pagato: 399 euro.

Amorosi parla di segnalazioni dettagliate di singoli casi da parte di politici. «L'ho fatto e continuo a farlo. Un consigliere deve farsi carico di segnalare le situazioni gravi in città. Occuparsi di chi ha bisogno è clientelismo?», si chiede Monteventi. E aggiunge: «Ne farei

a meno. Mi sarei aspettato un impegno diretto di questa amministrazione, ma è un lavoro che Amorosi non sta facendo. Risulta che non sia facile parlargli». L'accusa è di scarsa

trasparenza: «In passato si incontrava l'assessore una volta la settimana, con prenotazione all'Urp. Ora invece sarei curioso di sapere le modalità dei suoi incontri...».

Monteventi continua a spiegare. Replica alle accuse di Amorosi. Descrive l'iter seguito dalla commissione casa: «Altro che decisioni dei politici.

Il consigliere del Prc si toglie poi un sassolino dalle scarpe. «Il signorino (Amorosi; ndr) va in giro a dire che prendo molti voti grazie alle mie se-

cuscia diretta, l'attacco alla nuova commissione casa, voluta da Amorosi con soli tecnici. «Si è insediata a ottobre e si è riunita una volta so

Monteventi, poi, avverte Amorosi: «Io non faccio sgambetti, perché non ho mai giocato a calcio. Sono un rugbista: mi butto alle gambe dando in faccia l'avversario».

